



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

ORIGINALE

ORDINANZA N. 11 del 14-08-2020

Oggetto: LIMITAZIONE UTILIZZO DI ACQUA POTABILE AI SOLI FINI POTABILI ED IGIENICO SANITARI.

IL SINDACO

ACCERTATO che durante il periodo estivo, in concomitanza di un'evidente diminuzione delle precipitazioni meteoriche, sicura concausa della riduzione delle risorse idriche sotterranee ed unica fonte di alimentazione degli acquedotti pubblici, si presenta la necessità di intervenire con il massimo impegno per scongiurare il rischio di eventuali crisi idriche distributive;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;

CONSIDERATO che negli anni passati si è assistito ad un notevole incremento di consumi idrici estivi per usi non indispensabili, quali innaffiamento dei giardini e orti anche mediante l'uso di impianti automatici, lavaggio di superfici scoperte, lavaggio automezzi, e riempimento di piscine anche non fisse;

VISTA la nota in data 12/08/2020, pervenuta al protocollo comunale n. 4445, con la quale ACQUE VERONESI s.c.a r.l., gestore del servizio idrico, richiede la regolamentazione del consumo di acqua potabile nel periodo estivo 2020, al fine di tutelare gli utilizzi primari per il consumo umano ed igienico sanitario;

RITENUTO necessario assicurare una dotazione idrica che garantisca il fabbisogno potabile ed igienico minimo pro capite, contenendo i consumi non estremamente indispensabili;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n°267;

ORDINA

- **A tutti i cittadini ed utenti, nel periodo dal 14 al 31 agosto 2020, durante la fascia oraria compresa fra le ore 06.00 e le ore 21.00, il divieto di utilizzo di acqua potabile per usi riguardanti innaffiamento orti, giardini e superficie a verde, nonché lavaggi di automezzi, riempimento di piscine, usi ludici ed altri usi non essenziali;**
- **i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi domestici, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile;**

- la presente ordinanza potrà eventualmente essere modificata nei tempi e nei contenuti in funzione dell'andamento meteorologico.

INVITA

La cittadinanza a fare un uso controllato dell'acqua, che costituisce un bene prezioso da salvaguardare;

DISPONE

- in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di un importo compreso fra minimo € 25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi della Legge 689/81;
- di dare incarico al comando di Polizia Locale del Comune di Montagnana (PD), competente per territorio, di far rispettare la presente Ordinanza;
- copia della presente ordinanza viene portata a conoscenza al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio e mediante affissione presso i luoghi pubblici, nonché trasmessa a:
 - Al Comando Polizia Locale – Comune di Montagnana competente per il territorio;
 - Al gestore dei servizi idrici Acque Veronesi s.c.a r.l., con sede in Verona, Lungadige Galtarossa, 8.

L'inottemperanza alla presente ordinanza verrà punita ai sensi dell'art. 650 del c.p.p..

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

Il Sindaco
Falamischia Fosca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa